

## UN DECRETO INUTILE E DANNOSO

### Decreto Ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80 sulle attività di sostegno e di recupero

di **BRUNO BORDIGNON**

*Senior Fellow, Centro Studi e Documentazione Tocqueville-Acton*

Le disposizioni, contenute nel DM n. 80/2007 e sviluppate dalla OM 5 novembre 2007, n. 92, sono inutili e dannose.

#### **Inutili**

Il recupero di tutti i debiti era già garantito, ed inoltre erano disposti sia le ore F/O (Facoltative/Opzionali) che il tutor.

*Per la secondaria di primo grado.* Il recupero di tutti i debiti: «I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresì il comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo biennale» (DLvo n. 59/2004, articolo 11, comma 3).

Per le ore F/O: «Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti» (DLvo n. 59/2004, articolo 11, comma 2).

Per il tutor: «L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tale fine concorre prioritariamente, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli alunni, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti» (DLvo n. 59/2004, articolo 10, comma 5)

*Per la scuola secondaria di secondo grado.* Il recupero di tutti i debiti: «Salva la valutazione periodica e annuale di cui al comma 1, al termine di ciascuno dei due bienni di cui

all'articolo 2 comma 2, i docenti effettuano una valutazione ai fini di verificare l'ammissibilità dello studente al terzo ed al quinto anno, subordinata all'avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi di istruzione e di formazione, ivi compreso il comportamento degli studenti. In caso di esito negativo della valutazione periodica effettuata alla fine del biennio, lo studente non è ammesso alla classe successiva» (DLvo n. 226/2005, articolo 13, comma 3).

Per le ore F/O: «Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti» (DLvo n. 226/2005, articolo 13, comma 1).

Per il tutor: «A tal fine concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, di tutorato degli studenti, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dallo studente, con l'apporto degli altri docenti» (DLvo n. 226/2005, articolo 12, comma 2).

La norma sulla continuità didattica, infine, ci sembrava di una saggezza esemplare:

- «Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico» (DLvo n. 59/2004, articolo 11, comma 7)
- «Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente ad un periodo didattico» (DLvo n. 226/2005, articolo 12, comma 3),
- entrambi in applicazione della legge n. 53/2003: «il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità» (articolo 3, comma 1, lettera a).

Ma l'OM n. 92/2007 ha due disposizioni in materia, che paiono rappresentare dei surrogati di quanto disposto nella normativa citata.

La prima disposizione riguarda le modalità di recupero:

- «Sulla base delle modalità organizzative sopra indicate, le azioni in cui è articolata l'attività di recupero scolastico dovranno avere, di norma, una durata non inferiore a 15 ore, non comprensive di quelle utilizzate per gli interventi didattici di cui al comma successivo» (articolo 2, comma 9)
- che recita: «Nel caso in cui gli interventi didattici siano utilizzati nell'ambito della utilizzazione della quota del 20% prevista dal DM n. 47 del 13 giugno 2006, le istituzioni scolastiche sono tenute ad organizzare azioni specifiche commisurate anche ai fabbisogni formativi degli studenti che non hanno necessità di interventi finalizzati al recupero e di quelli che, sempre nell'ambito della medesima attività ordinaria, attraverso approfondimenti specifici possono raggiungere traguardi di eccellenza» (articolo 2, comma 10).

La seconda disposizione ha per materia l'assistenza agli studenti interessati al recupero:

- «Ulteriori modalità di supporto potranno essere realizzate assegnando ad uno o più docenti, individuati dal consiglio di classe, compiti di consulenza e assistenza agli alunni nella promozione dello studio individuale (c.d. "sportello"). I docenti incaricati effettueranno la prestazione, preferibilmente in orario pomeridiano, secondo modalità individuate dal consiglio stesso, che verranno comunicate alle famiglie, e saranno retribuiti con un compenso forfetario» (articolo 2, comma 12).

Ci chiediamo:

- le ore corrispondenti al 20%, non utilizzabili al fine del recupero dei debiti scolastici, non erano meglio riservate all'autonomia – si fa per dire! – delle istituzioni scolastiche e le ore F/O non erano meglio impiegate per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti? E queste ore F/O non potevano essere attivate, per gli studenti interessati, allo scopo, appunto, di recuperare i debiti scolastici?
- I compiti di consulenza e di assistenza agli alunni nella promozione dello studio individuale, assegnato a uno o più docenti, non erano meglio svolti dal tutor?<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Siamo abituati a questi surrogati ed alle ripetizioni di norme, già emanate, senza che vengano neppure citate (meglio: vengono citate per abolirle!). Per non attardarci, portiamo l'esempio di quanto disposto nella legge n. 1/2007: «All'esame di Stato sono ammessi: a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione» (articolo 1, comma 1, che modifica l'articolo 2, comma 1 della legge n. 425/1997).

Ma il decreto legislativo n. 226/2007 già esige: «Al termine del quinto anno sono ammessi all'esame di Stato gli studenti valutati positivamente nell'apposito scrutinio» (articolo 13, comma 4); ripetuto al comma 2

## Illegali?

Il DM n. 80/2007 e l'OM n. 92/2007 sono stati adottati senza che siano stati abrogati in precedenza i decreti legislativi n. 59/2004 e n. 226/2005.

Inoltre, è disapplicato il tutor.

A commento dell'operazione di disapplicazione riportiamo una pagina di *Per capirci qualcosa*: «Cosa dice la norma sulla disapplicazione? “Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.” (art. 2, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Nel nostro caso, invece, alcune norme che sono state disapplicate non sono limitate ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ma riguardano sia personale delle scuole statali che personale delle scuole paritarie.

Perciò, stando alla lettera (oltre che al senso) della norma, l'accordo del 17 luglio 2006, che ha disapplicato tutor, contratti di prestazione d'opera e mobilità del personale scolastico, sembra legittimo solamente nella parte relativa alla mobilità degli insegnanti statali. Per il tutor e i contratti di prestazione d'opera i sindacati non avrebbero avuto competenza ad intervenire.

Il Ministro nel suo intervento alla Camera (*Risposta del 26 luglio 2006 a interpellanza parlamentare, in Commissione Istruzione della Camera*), non ha manifestato dubbi sulla legittimità di un intervento servito per eliminare, fra gli altri, il tutor, senza ricorrere ad interventi legislativi<sup>2</sup>.

Veniamo ora alle disposizioni della normativa ministeriale.

Ci soffermiamo su un solo punto, che riguarda il dilemma: esami di riparazione o recupero dei debiti? Da un punto di vista formale, la distinzione è operata sulla base di due elementi:

- inizio dell'anno scolastico successivo: con il 1° settembre inizia l'anno scolastico successivo e, pertanto, le attività dell'anno scolastico precedente sono concluse;

---

dell'articolo 14: «All'esame di Stato sono ammessi gli studenti che hanno conseguito la valutazione positiva di cui all'articolo 13, comma 4».

<sup>2</sup> AGeSC – Associazione Genitori Scuole Cattoliche, *"Per capirci qualcosa". Libro bianco sulla nuova riforma della scuola (giugno-dicembre 2006)*, Bergamo, AGeSC Editore, 2007, p. 21.

- uno scrutinio non può essere aperto a cavallo di due anni scolastici successivi e, in un collegio perfetto, come i consigli di classe, non può mutare i membri in corso di scrutinio medesimo. Si dovrebbe aggiungere che non è comprensibile come uno scrutinio possa restare aperto per un periodo di due mesi! E', infine, ancora da spiegare come, per alcuni studenti lo scrutinio possa essere concluso (per i promossi) e per altri no.

E' da aggiungere una precisazione:

- il DM 22 maggio 2007, n. 42 reca *Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi per i corsi di studio di istruzione secondaria superiore*;
- il DM n. 80/2007 (articolo 1) ha per materia «le attività di sostegno e di recupero, come previsto dal DM n. 42 del 22 maggio 2007»;
- e l'OM n. 92/2007 ha per materia dell'articolo 1: *Finalità della valutazione negli istituti di istruzione secondaria di II grado*.

Pertanto, quanto disposto si riferisce unicamente alla materia del DLvo n. 226/2005 e non al DLvo n. 59/2004. Ora il DLvo n. 226/2005 non è ancora entrato in vigore, poiché la legge n. 228, del 12 luglio 2006 ordina: «All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007-2008" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009"» (articolo 1, comma 8).

Vediamo ora quale soluzione venga data al dilemma.

Il DM n. 80/2006 dispone:

- «Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.

La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al **recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell'anno scolastico**, le modalità e tempi delle relative verifiche.

Analogamente a quanto previsto dal precedente articolo 2, se i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengono di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente» (articolo 5).

- A conclusione dei suddetti interventi didattici, **di norma entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo**, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dell'alunno alla frequenza della classe successiva» (articolo 6).

L'OM n. 92/2007 precisa a riguardo dello scrutinio finale:

- «Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate **entro il termine dell'anno scolastico**, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero» (articolo 6, comma 3)
- «In tal caso il consiglio di classe **rinvia la formulazione del giudizio finale** e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero» (articolo 6, comma 4)
- «In caso di sospensione del giudizio finale, all'albo dell'istituto viene riportata solo la indicazione della "sospensione del giudizio"» (comma 1, articolo 7 che reca *Interventi successivi allo scrutinio finale!*)
- «**Salvo casi eccezionali**, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo **entro la fine dell'anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo**» (comma 1, articolo 8 che reca *Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale!*)

- «La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, **in via eccezionale, dopo la fine dell'anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti di quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese.** Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell'anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate. **In ogni caso l'eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente»** (articolo 8, comma 6)

E' da ricordare che la legge 8 agosto 1995, n. 352, disponeva: «Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva» (articolo 1, comma 2, lettera c, che modificava l'ultimo periodo del comma 1, articolo 193, del DLvo n. 297/1994).

Sull'argomento della sostituzione dei membri del consiglio di classe, presenti nello scrutinio finale, in sede di esame di riparazione si era già espressa la CM 17 agosto 1988, n. 236: «Si trasmette per opportuna conoscenza, il parere n. 2376/1987 del Consiglio di Stato relativo all'interpretazione della legge 9 agosto 1986, n. 467, che ha fissato le norme sul calendario scolastico e sullo svolgimento degli esami di seconda sessione nelle scuole di istruzione secondaria di II grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte.

In particolare è stato posto il problema se il 6° comma dell'articolo 1 della succitata, secondo cui gli esami di seconda sessione competono ai docenti che hanno prestato servizio nelle classi interessate nell'anno scolastico precedente, sia da considerarsi applicabile anche ai docenti transitati in altro ruolo o cessati per collocamento a riposo o dimissioni volontarie.

Il Consiglio di Stato ha affermato che i destinatari della norma sopraccitata "sono coloro che rivestono attualmente (vale a dire nel periodo dal 1° al 9° settembre) uno status nelle

cui funzioni rientra, almeno potenzialmente, la partecipazione a commissioni di esame nelle scuole".

Aderendo, pertanto, a quanto espresso dal Consiglio di Stato nel parere allegato, si impartiscono, a parziale rettifica di quanto disposto al punto 6 della Circolare n. 232 Gab. Prot. 63662/1709/FL del 23 agosto 1986 le seguenti istruzioni.

Lo svolgimento degli esami di seconda sessione nelle scuole di istruzione secondaria di II grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte compete ai docenti che hanno prestato servizio nelle classi interessate, nell'anno scolastico precedente, anche se abbiano ottenuto un trasferimento di sede, passaggio di cattedra o un passaggio di ruolo nell'ambito della funzione docente ai sensi dell'articolo 77 del DPR n. 417/1974; compete inoltre al personale che a decorrere dall'inizio del nuovo anno scolastico sia transitato nel ruolo della carriera direttiva. Ciò in quanto lo status di preside non esclude la partecipazione a commissioni di esame nella scuola, in conformità del principio affermato dal Consiglio di Stato nell'allegato parere.

Per quanto concerne l'impegno del personale supplente negli esami di seconda sessione si confermano le disposizioni impartite nella circolare sopracitata (p. 6, ultimo capoverso).

Lo svolgimento dei predetti esami non compete al personale cessato dal servizio per collocamento a riposo o per dimissioni volontarie. Non compete altresì ai docenti transitati in altri ruoli – fatte salve le eccezioni di cui si è detto sopra – o in altre amministrazioni.

Nelle ipotesi in cui i docenti in servizio nelle classi nell'anno scolastico precedente non possano partecipare agli esami suddetti, perché cessati dal servizio o transitati in altro ruolo secondo quanto sopra precisato, si applicano le norme vigenti per i casi di sostituzione di personale»<sup>3</sup>.

Ci sembra che sia data risposta al problema dei membri del consiglio di classe scrutinante, con riferimento, però, a due scrutini diversi: lo scrutinio finale e lo scrutinio degli esami di riparazione; ma non vi è cenno alla possibilità di mantenere aperto uno scrutinio per più di due mesi e, persino, a cavallo di due anni scolastici. Siccome gli esami di riparazione sono proprio l'attivazione di un nuovo scrutinio, non vediamo come il mero e formale tenere

---

<sup>3</sup> La Circolare telegrafica 31 agosto 1988, n. 239 chiariva: «Riferimento quesiti pervenuti comunicasi che continua a trovare applicazione CM 2. 261 datata 31 agosto 1987 in ordine partecipazione a esami riparazione supplenti annuali istruzione secondaria superiore. Precisasi inoltre che supplenti temporanei non habent titolo partecipazione esami sessione autunnale et che in ipotesi mancata presenza in servizio docente titolare esami medesimi debent essere effettuati da altri docenti istituti medesima disciplina». Per i due documenti si veda Roberto Giannarelli – Giovanni Trainito, *Compendio della legislazione sull'istruzione secondaria*, Firenze, le Monier, Edizione 1992, p. 672

aperto uno scrutinio sfugga, nella sostanza, alla materia di una legge, che doveva abrogare la lettera c), comma 2, articolo 1, della legge 8 agosto 1995, n. 352.

Le questioni non risolte sembrano le seguenti:

- può uno scrutinio restare aperto per tanto tempo ed a cavallo di due anni scolastici?
- può uno scrutinio restare aperto secondo alcune materie e, nel medesimo tempo, essere concluso per altre (per esempio, la promozione di studenti)?

Tutto si può fare, ma non si può sostenere che il recupero dei debiti dopo lo scrutinio di finale, nella sostanza, non siano un esame di riparazione e, pertanto, sempre nella sostanza, non si sia violata la legge n. 352/1995.

### **Dannose**

In primo luogo sono dannosi comportamenti che si limitano a non violare la forma delle leggi, tralasciandone la sostanza: ritengo che questo comportamento possa incitare all'illegalità.

Inoltre, sono difficilmente praticabili le disposizioni dell'OM n. 92/2007:

- «Nella organizzazione delle attività di sostegno e di recupero può essere adottata una articolazione diversa da quella per classe, che tenga conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli studenti. Possono essere determinati calendari delle lezioni che prevedano soluzioni flessibili e differenziate nella composizione delle classi per far fronte sia alle necessità di sostegno e recupero che a quelle di valorizzazione ed incremento delle eccellenze. Le attività così organizzate rientrano nella normale attività didattica e sono, conseguentemente, computabili ai fini del raggiungimento del monte ore annuale di lezioni previsto dal vigente ordinamento. Possono essere previsti interventi per gruppi di studenti, omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classi parallele. Il docente incaricato di svolgere attività di recupero nei confronti di alunni provenienti da classi diverse e con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della disciplina degli alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi dell'attività di recupero agli specifici bisogni formativi di ciascun alunno» (articolo 2, comma 8).
- «Le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle specifiche competenze degli organi collegiali, possono individuare anche modalità diverse ed innovative di attività di recupero attraverso la utilizzazione dei docenti della scuola, ai sensi della vigente

disciplina contrattuale, e/o la collaborazione con soggetti esterni, con l'esclusione di Enti "profit", in relazione agli specifici bisogni formativi di ciascuno studente» (articolo 2, comma 12).

- «1. I consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica nell'individuare la natura delle carenze, nell'indicare gli obiettivi dell'azione di recupero e nel certificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo.
- 2. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero, adottando tutti i modelli didattici e organizzativi suggeriti dall'esercizio dell'autonomia.
- 3. Il collegio dei docenti definisce altresì i criteri per l'assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti così costituiti.
- 4. Il collegio dei docenti, nel deliberare la programmazione delle attività di sostegno e di recupero, può individuare, sulla base della complessità organizzativa, uno o più docenti relativamente alle diverse aree disciplinari cui affidare il coordinamento di tali attività. Per dette attività il relativo compenso è stabilito dalla contrattazione d'istituto, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 30 del CCNL del 24 luglio 2003.
- 5. Nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali della scuola, il dirigente scolastico è tenuto a promuovere e sostenere gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attività programmate» (articolo 3 *Programmazione delle attività*)<sup>4</sup>.

Infatti ci domandiamo immediatamente: quale didattica si intende realizzare?

<sup>4</sup> «Solo due dati "sindacali", desunti dal nuovo contratto scuola:

Se e quando ci saranno i soldi per portare a regime gli aumenti concordati, agli insegnanti della prima fascia stipendiale (da 0 a 2 anni) toccheranno stipendi che retribuiranno una normale ora di lezione curricolare la favolosa cifra di **23,23 euro** lordi; a quelli che sono a fine carriera (da 35 anni in su) l'altrettanto strepitosa cifra di **36,45 euro** lordi l'ora. Per contro, un'ora di recupero sarà retribuita la bellezza di **50,00 euro** lordi l'ora! E noi, poveri babbei, che ci illudevamo che contasse di più fare bene il proprio mestiere nel normale orario di lezione... Ma ora abbiamo capito: meglio fare poco al mattino e "rimandare" gli studenti al recupero, che così ci pagano di più!

Il nuovo articolo 32 del CCNL ha introdotto quella che qualcuno pomposamente ha chiamato l'intra-moenia degli insegnanti, con riferimento anche ai corsi di recupero; peccato che abbia pure stabilito il divieto di fare recupero ai propri allievi. Leggere per credere:

"Art. 32 – Ampliamento dell'offerta formativa e prestazioni professionali

1. I docenti, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, possono svolgere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, nella propria o in altra istituzione scolastica, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, **con esclusione degli alunni delle proprie classi**, per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico e per attività di recupero"» (Luciano Clementini).

Da una parte abbiamo consigli di classe, attività di recupero, ore di recupero, classi regolari, gruppi di recupero appartenenti ad una medesima classe, gruppi di recupero appartenenti a più classi, docenti degli insegnamenti impartiti nelle varie classi (per quanto tempo vi restano?), docenti per il recupero, sportelli ... dall'altra gli studenti.

Le questioni:

- quale percorso effettivo fanno gli studenti di una classe con tutti questi apporti, che riguardano singoli insegnamenti (singole discipline)?
- chi coordina l'apprendimento degli studenti, quale risultato di tutti questi apporti?
- quali competenze potranno acquisire i singoli studenti?

Una competenza richiede l'acquisizione di conoscenze, sviluppo di attitudini e creatività sia nella scoperta di problemi che nell'esercizio delle conoscenze in contesto; non può fare a meno di un controllo metacognitivo dei processi attivati ed, ultimo, ma non meno importante, lo studente dovrebbe venire in possesso di un metodo di studio, di una valida capacità di lettura e comprensione dei testi, oltre che di un'analisi critica di essi ...

- chi valuta queste dimensioni dell'apprendimento?
- chi valuta l'effettiva acquisizione delle abilità e della competenze che toccano più discipline insieme?

Dunque siamo ritornati alla didattica illuminista e razionalista, che credevano fosse in fase di superamento, ed abbiamo abbandonato i piani di studio personalizzati (la progettazione del percorso che gli studenti compiono con l'apporto dei vari insegnamenti), le competenze e i profili per competenze?<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> «Victor García Hoz (*L'educazione personalizzata*, a cura di Giuseppe Zanniello, Brescia, Editrice La Scuola, 2005, pp. 129-132) fa emergere il nostro problema proprio nella programmazione didattica: "Quando si osserva la programmazione del normale svolgimento delle attività di una scuola, si può notare una certa continuità e una connessione nell'insegnamento e nelle attività di un insegnante di una determinata materia; ma si può anche notare una mancanza quasi assoluta di attenzione alle relazioni esistenti tra le varie materie. [...]" Ecco, ora, la sua proposta di soluzione: "L'integrazione degli obiettivi in un sistema renderà possibile il superamento della duplice scissione che si può riscontrare nelle istituzioni scolastiche. In primo luogo, si eviterà la parcellizzazione della cultura nei diversi campi, discipline o corsi, cosa che porta a un insegnamento frammentario, con il quale molte volte si ostacola negli alunni l'acquisizione della consapevolezza delle relazioni che legano tra loro le diverse manifestazioni della cultura e della vita. In secondo luogo si sanerà la scissione tra l'apprendimento intellettuale, che si manifesta nell'acquisizione di conoscenze e abiti culturali, e la formazione relativa ad altre manifestazioni della vita umana: tecnica, estetica, etica e religiosa. [...]" L'integrazione degli insegnamenti è una delle manifestazioni, forse la prima, della necessaria integrazione di tutti gli elementi educativi in un processo unitario. L'unità dell'educazione è, a sua volta, la proiezione educativa di una realtà più profonda, l'unità di vita, indispensabile in ogni esistenza umana se essa deve raggiungere una realtà autentica e non fermarsi a un insieme di atti incoerenti, e anche contrari che, invece di costruire, distruggono l'esistenza dell'uomo"» (Bruno Bordignon, *Personalizzazione dei processi di apprendimento*, di prossima pubblicazione su *Orientamenti Pedagogici*).

Come si spiega tutto questo con le disposizioni del DM 22 agosto 2007 *Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione*:

- «Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1 [adempimento dell'obbligo di istruzione], i saperi e le competenze, articolati in conoscenze e abilità, con l'indicazione degli assi culturali di riferimento, sono descritti nell'allegato documento tecnico, che fa parte integrante del presente regolamento e si applicano secondo le modalità ivi previste» (articolo 2, comma 1)
- «i saperi e le competenze, di cui al comma 1 assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. Per il loro recepimento nei curricula dei primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore di ordine classico, scientifico, magistrale [sic], tecnico, professionale e artistico previsti dai vigenti ordinamenti, le istituzioni scolastiche possono avvalersi degli strumenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con particolare riferimento all'articolo 4, comma 2, nonché dell'utilizzazione della quota di flessibilità orario del 20% ai sensi del decreto del Ministro della Pubblica istruzione 13 giugno 1006, n. 47» (articolo 2, comma 2)
- «Le modalità di attuazione delle indicazioni relative ai saperi e alle competenze di cui al comma 1 nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624, sono stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata ivi prevista, anche ai fini della ripartizione delle risorse statali destinate ai predetti percorsi» (articolo 2, comma 3)?

Abbiamo riportato l'intero articolo 2 *Acquisizioni di saperi e competenze*, per documentare come, con altre parole, si discorre di competenze, di profilo (senza nominarlo) e – non se ne può fare a meno –, di piano di studi personalizzato (l'equivalenza dei percorsi formativi), senza prevedere, però, un tale piano di studi, né tantomeno una responsabilità del docente nei riguardi dei risultati propri studenti, perché questi passano da un docente all'altro, come abbiamo documentato, senza che si possa documentare una continuità didattica..

Infine vi è il ricorso a lezioni private ed a enti esterni non profit.

Con il ritorno alle lezioni private, esclusi gli enti *for profit*, ci troviamo di fronte alla delineazione di un «processo selettivo e classista, che credevamo di aver lasciato alle spalle: la scuola delle lezioni private pagate per il 79,4% dei casi in nero (vedi *Tuttoscuola* del 29

ottobre) a vantaggio delle classi agiate e il doposcuola per tutti gli altri studenti affidato a docenti diversi da quelli del mattino e pagati meglio (35 euro all'ora i primi, 50 euro all'ora i secondi)»<sup>6</sup>.

Chi paga l'ulteriore aggravio di spesa degli studenti delle scuole non statali?

### Conclusione

E' impossibile realizzare autentiche riforme all'interno di una scuola assorbita nell'accentramento burocratico.

Lo ripetiamo con Luigi Sturzo: l'attività scolastica deve essere libera, non dello Stato! «Quando si parla di libertà di Scuola i più intendono la libertà delle scuole private messe in contrasto con la scuola ufficiale. Chi mi ha letto fino a questo punto avrà trovato una novità, essendo la mia prima e sostanziale affermazione a favore della libertà delle e nelle scuole di Stato. Infatti, fin che queste non saranno libere, neppure le scuole promosse e mantenute da altri enti e da privati saranno libere. La libertà in un paese è una e indivisibile. Non si meravigliano amici e avversari se io ripeto qui quel che in pubblico e in privato vado scrivendo e dicendo a tutti: finché la Scuola in Italia non sarà libera, neppure gli italiani saranno liberi; essi saranno servi, servi dello Stato, del partito, delle organizzazioni private e pubbliche di ogni specie, perché il cittadino non ha respirato da bambino o da giovanetto o da giovane che l'aria di una scuola non libera, dove l'insegnante (vesta o no la divisa militare come ai tempi fascisti) è anche lui un salariato, servo dello Stato, che deve ubbidire alle leggi che sono annullate dai regolamenti, e ai regolamenti che vengono modificati dalle circolari, alla circolari che sono sospese con lettere di autorità ... mentre pesa su di lui lo spettro di una carriera che ad ogni passo è resa incerta da nuovi e improvvisi provvedimenti.

La scuola vera, libera, gioiosa, piena di entusiasmi giovanili, sviluppata in un ambiente adatto, con insegnanti impegnati alla nobile funzione di educatori, non può germogliare nell'atmosfera pesante creata dal monopolio burocratico statale»<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> On. Valentina Aprea, Intervento all'Audizione del Ministro Fioroni sugli esami di riparazione, VII Commissione Cultura, 6 novembre 2007.

<sup>7</sup> Luigi Sturzo, *La libertà della scuola*, pubblicato su *Sophia*, luglio 1947, e su *Idea*, n. 7, luglio 1947. Ora in Luigi Sturzo, *Scritti storico-politici / 1926-1949*, in *Opera Omnia*, terza serie, vol. V, Roma, Edizioni Cinque Lune, 1984, pp. 213-223; ed in Luigi Sturzo, *Difesa della scuola libera*, a cura di Dario Antiseri, Roma, Città Nuova Editrice, 1995, p. 60.



## CHI SIAMO

Il Centro Studi e Documentazione Tocqueville-Acton nasce dalla collaborazione tra la **Fondazione Novae Terrae** ed il **Centro Cattolico Liberale** al fine di favorire l'incontro tra studiosi dell'intellettuale francese Alexis de Tocqueville e dello storico inglese Lord Acton, nonché di cultori ed accademici interessati alle tematiche filosofiche, storiografiche, epistemologiche, politiche, economiche, giuridiche e culturali, avendo come riferimento la prospettiva antropologica ed i principi della Dottrina Sociale della Chiesa.

## PERCHÈ TOCQUEVILLE E LORD ACTON

Il riferimento a Tocqueville e Lord Acton non è casuale. Entrambi intellettuali cattolici, hanno perseguito per tutta la vita la possibilità di avviare un fecondo confronto con quella componente del liberalismo che, rinunciando agli eccessi di razionalismo, utilitarismo e materialismo, ha evidenziato la contiguità delle proprie posizioni con quelle tipiche del pensiero occidentale ed in particolar modo con la tradizione ebraico-cristiana.

## MISSION

Il Centro, oltre ad offrire uno spazio dove poter raccogliere e divulgare documentazione sulla vita, il pensiero e le opere di Tocqueville e Lord Acton, vuole favorire e promuovere una discussione pubblica più consapevole ed informata sui temi della concorrenza, dello sviluppo economico, dell'ambiente e dell'energia, delle liberalizzazioni e delle privatizzazioni, della fiscalità e dei conti pubblici, dell'informazione e dei media, dell'innovazione tecnologica, del welfare e delle riforme politico-istituzionali. A tal fine, il Centro invita chiunque fosse interessato a fornire materiale di riflessione che sarà inserito nelle rispettive aree tematiche del Centro.

Oltre all'attività di ricerca ed approfondimento, al fine di promuovere l'aggiornamento della cultura italiana e l'elaborazione di public policies, il Centro organizza seminari, conferenze e corsi di formazione politica, favorendo l'incontro tra il mondo accademico, quello professionale-imprenditoriale e quello politico-istituzionale.